

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco NAPOLI	Presidente f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Segretario f.f.
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Cardino ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato da Avv. [OMISSIS] nato a [OMISSIS] l'[OMISSIS] del Foro di [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]; PEC [OMISSIS]) con studio in [OMISSIS], [OMISSIS], domiciliato presso il suo studio avverso la decisione del CDD del Veneto emessa il 8.4.2022, depositata il 6.5.2022, notificata a mezzo PEC in data 11.5.2022 con la quale veniva irrogata la sanzione della censura;

per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Nadia Giacomina Germanà Tascona svolge la relazione;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

L'avv. [OMISSIS] è stato tratto a giudizio disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione:

"violazione degli art. 11 comma 2, 13, 28 commi 1 e 2 e 51 comma 1 CDF, per aver reso testimonianza all'udienza del 22 maggio 2018 a seguito di citazione da parte del convenuto geom. [OMISSIS], nella causa R.G. [OMISSIS]/2017, incardinata avanti il Tribunale di Verona dal dott. [OMISSIS], riferendo circostanze apprese in ragione del mandato ricevuto dal dott. [OMISSIS] nel giugno 2016 e concluso nel settembre 2016. In Verona 22 maggio 2019"

Il procedimento disciplinare in esame trae origine dall'esposto ricevuto dal COA di Verona il 14 gennaio 2021 con cui il dott. [OMISSIS] segnalava di avere conferito mandato all'avv. [OMISSIS] perché recuperasse un suo credito portato da un assegno bancario insoluto per € 127.360,00; l'avvocato notificava precetto e, successivamente, con altri professionisti, l'esponente avviava un'azione risarcitoria nei confronti dei mediatori coinvolti nella vicenda di cui al credito, una compravendita non andata a buon fine. Entrato in possesso dei verbali di udienza di questa seconda causa, il sig. [OMISSIS] lamentava di avere appreso che tra i testi di controparte era stato escusso l'Avv. [OMISSIS], il quale avrebbe riferito circostanze di cui era venuto a conoscenza in ragione del mandato conferitogli per il recupero del credito portato dall'assegno insoluto.

Nella fase istruttoria preliminare, l'avv. [OMISSIS] contestava la fondatezza dell'esposto sia in quanto la sua attività professionale in favore del denunciante si era conclusa nel 2016, mentre la testimonianza era stata resa più di due anni dopo, sia in quanto le circostanze riferite come testimone in udienza erano da considerarsi estranee al mandato all'epoca ricevuto, limitato alla redazione e notifica di atto di precetto su assegno emesso da persona fisica.

Aperto il procedimento disciplinare, con osservazioni del 15 giugno 2021 l'Avv. [OMISSIS] ribadiva che l'oggetto della testimonianza riguardava circostanze estranee al mandato conferitogli e di cui era a conoscenza in quanto nel corso dei colloqui il [OMISSIS] gliel'aveva riferite.

Con delibera del 6 ottobre 2021, comunicata il successivo 3 novembre 2021, la Sezione accoglieva la proposta della CI ed approvava il capo di incolpazione sopra riportato.

Nel corso dell'interrogatorio del 20 dicembre 2021 l'incolpato confermava le precedenti difese e produceva copia della sentenza emessa nella causa in cui aveva deposto,

favorevole all'esponente, evidenziando come la sua testimonianza non fosse stata nemmeno valorizzata dal Giudice; si dichiarava, altresì, dispiaciuto dell'accaduto. In data 30 dicembre 2021 la Consigliera Istruttrice, chiedeva alla Sezione di procedere con la citazione a giudizio.

La Sezione, il 13 gennaio 2022 deliberava la citazione a giudizio. In dibattimento veniva sentito l'esponente e l'avv. [OMISSIS]. All'esito della fase dibattimentale, il CDD, preliminarmente espunto il riferimento agli articoli 13 e 28.1 nonché 28.2 del Codice Deontologico Forense ritenendo che il comportamento ascritto all'avv. [OMISSIS] dovesse essere circostanziato alla fattispecie della testimonianza da lui resa nel corso del procedimento civile, riteneva accertata la responsabilità disciplinare dell'avv. [OMISSIS] e irrogava la sanzione della censura.

La decisione riteneva provato che l'incolpato avesse reso testimonianza in ordine a circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad esse inerenti, atteso che il conferimento del mandato per la notifica di atto di precetto (preceduta dall'iter narrato dallo stesso incolpato per addivenire al protesto dell'assegno) era stato accompagnato da una sommaria descrizione da parte dell'assistito degli eventi che avevano dato luogo alla datio del mezzo di pagamento. Veniva ritenuto determinante l'aver l'incolpato dichiarato a verbale dell'udienza civile "confermo la circostanza [id est, in sintesi, che il dott. [OMISSIS] dichiarò di essere stato al corrente e a conoscenza per essere stato informato in data antecedente alla sottoscrizione della proposta di acquisto che il lotto di terreno era di proprietà di terzi - ndr]; posso rispondere anche in quanto ero stato legale del sig. [OMISSIS] da fine giugno 2016 fino al mese di settembre 2016". Il CDD considerava irrilevante che fosse vero o falso che il dott. [OMISSIS] avesse detto all'avv. [OMISSIS] di aver saputo prima della firma del preliminare che il terreno de quo non fosse nella disponibilità del promittente venditore. Altresì, irrilevante, per la decisione che l'incolpato all'epoca in cui aveva reso la testimonianza non fosse più difensore dell'esponente (anche se al momento del deposito della memoria ex art. 183 VI n. 2 c.p.c. ove veniva indicato come teste non era ancora decorso il biennio) e rilevava che, pur nel silenzio della norma in relazione all'eventuale testimonianza da rendersi in un processo diverso da quello nel quale si era esplicata la difesa, stante il diritto-dovere del cittadino comune di testimoniare, trattandosi di un procedimento civile connesso strettamente con il mandato previamente ricevuto (valga per tutti il fatto che sono stati prodotti in giudizio anche gli assegni consegnati dal dott. [OMISSIS] a titolo di caparra per il totale di € 127.360,00), sussisteva il rischio della violazione del segreto professionale e la riservatezza del cliente. Il CDD, anche richiamando pronunce del CNF, evidenziava che la valutazione di rilevanza deontologica del

comportamento dell'iscritto prescindeva dal danno eventualmente causato. La Sezione tenuto conto della mancanza di precedenti applicava la sanzione della censura.

L'Avv. [OMISSIS], difeso in proprio ed abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, propone impugnazione avverso la decisione del CDD e chiede al CNF la riforma della decisione impugnata. Il ricorso risulta articolato in due motivi, entrambi diretti a contestare nel merito la sussistenza dei presupposti di integrazione dell'illecito disciplinare addebitato.

Con il primo motivo, il ricorrente eccepisce che il dott. [OMISSIS], nel proprio esposto e durante la propria deposizione, aveva dichiarato che le questioni concernenti la proprietà dell'area oggetto del preliminare di compravendita, sulle quali il legale era stato chiamato a testimoniare, non erano mai state tema di discussione con l'Avv. [OMISSIS]: sicché, per definizione, non potrebbe ritenersi che il legale abbia rivelato una notizia riservata, né si potrebbe affermare che il legale abbia appreso le informazioni dal cliente ovvero in ragione del mandato. Da ciò deriverebbe, secondo il ricorrente, la non applicabilità alla fattispecie degli artt. 11 e 51 CDF.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce che la causa civile in cui è stato sentito come testimone non riguardava l'incarico professionale intercorso con il dott. [OMISSIS] (all'epoca esclusivamente relativo alla redazione di un precetto a persona fisica su assegno protestato), ribadendo che egli non aveva avuto alcun incarico professionale relativo alla proposta di acquisto immobiliare indicata nel capitolato oggetto della prova testimoniale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due motivi del ricorso, che sono tra loro connessi e possono essere trattati unitariamente, non meritano accoglimento. La decisione del CDD, fondata sulle risultanze istruttorie e sorretta da argomentazione logica, deve essere condivisa.

Il ricorrente ha depositato in data 22.5.2019, così qui precisando la data che per errore materiale il capo d'incolpazione nella parte descrittiva del fatto indica nell'anno 2018, in un processo che riguardava una vicenda strettamente collegata con quella per cui aveva ricevuto mandato e nel medesimo la sua testimonianza era richiesta proprio su quanto aveva appreso in occasione dell'incarico. Appare utile ripercorrere le circostanze.

La [OMISSIS] sas di [OMISSIS] era l'agenzia immobiliare che si era occupata di intermediare l'acquisto di un immobile in costruzione con la società di [OMISSIS] Costruzioni, a cui il dott. [OMISSIS] versava una caparra confirmatoria. Nel contratto preliminare vi era scritto che la società di [OMISSIS] era nella disponibilità del terreno, circostanza poi risultata non veritiera. Poiché [OMISSIS] risultava inadempiente nei confronti delle effettive titolari del terreno su cui l'immobile doveva essere costruito ed erano

state riscontrate altre irregolarità, il dott. [OMISSIS] portava all'incasso l'assegno di 127.360,00. Il titolo risultava però scoperto e il geom. [OMISSIS] consigliava all'esponente di rivolgersi all'avv [OMISSIS] per il recupero.

La causa in cui il ricorrente è stato sentito aveva come parti il dott. [OMISSIS], l'Immobiliare [OMISSIS] Sas [OMISSIS], [OMISSIS] immobiliare sas e [OMISSIS], mentre quella relativa al precetto [OMISSIS]. Così contestualizzato il fatto, si osserva che il ricorrente, innanzi al CDD ha espressamente indicato il contesto in cui aveva appreso l'informazione su cui aveva deposto: "Quando sono stato chiamato a testimoniare, il Giudice mi ha chiesto a che titolo fossi a conoscenza dei fatti di causa e ho riferito di non essere né amico, né parente del [OMISSIS] ma di averlo conosciuto per essere stato il suo avvocato. Il cliente me lo ha raccontato così quasi come una curiosità" (verbale 20.12.2021 innanzi al C.I. del CDD). È quindi ammesso dallo stesso ricorrente che il fatto è stato raccontato dal cliente nel corso del colloquio con il difensore ed è chiaramente collegato alla vicenda. Trattasi infatti di assegno che era stato consegnato in occasione della firma del preliminare di vendita di un immobile e, a seguito dell'inadempimento del medesimo contratto, il [OMISSIS] aveva agito. Nella successiva causa contro il [OMISSIS] – che si ricorda aveva messo in contatto il ricorrente con l'esponente - il [OMISSIS] si era avvalso di altri difensori. Nella sentenza della causa civile, come indicato anche dal CDD, si fa riferimento all'importo di € 127.360,00, che è pari alla caparra confirmatoria ed acconto finale sul prezzo e per cui vi è stato precetto (p. 6 sent. Trib. Di Verona nella causa [OMISSIS]/2017 r.g. 27.6.2021). Diversamente da quanto argomentato dal ricorrente, il [OMISSIS] non ha mai negato di avere parlato con il difensore del momento in cui aveva appreso della circostanza oggetto della deposizione da parte del ricorrente. L'esponente ha in verità affermato di non avere mai detto all'avvocato di averla appreso in epoca antecedente al preliminare e alla proposta di acquisto; nel momento in cui si interfacciava con il legale "era chiaro che [OMISSIS] non era proprietario dell'area" (verbale ud. 8.4.2022, pag. 16).

Ne consegue che il comportamento del ricorrente ha comportato la violazione della disposizione di cui all'art. 51 del cdf. Per consolidata giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense e della Corte di Cassazione, il rapporto tra il ruolo di difensore e quello di testimone non si presta ad essere disciplinato in termini assoluti ed astratti, ma va contestualizzato e valutato, caso per caso, non trattandosi di incompatibilità assoluta e rilevando esclusivamente sotto il profilo deontologico e non processuale (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 172 del 08 Ottobre 2013). La Corte costituzionale ha chiaramente indicato che *"il problema dei rapporti tra il ruolo del difensore e l'ufficio di testimone non si presta ad essere disciplinato in termini assoluti ed astratti all'interno del codice, ma trova*

la sua naturale collocazione nella sfera delle regole deontologiche, alle quali, per la loro stessa struttura e funzione, spetta di individuare, a seconda delle varie concrete situazioni, in quali casi il munus difensivo non possa conciliarsi con l'ufficio di testimone” (Corte cost. n. 215/1997 e Id. 433/2001).

La Corte di legittimità ha osservato che la disciplina relativa alla facoltà di astensione dell'avvocato (prevista dal codice di procedura civile e penale) “(...) *risponde all'esigenza di assicurare una difesa tecnica, basata sulla conoscenza di fatti e situazioni, non condizionata dalla obbligatoria trasferibilità di tale conoscenza nel giudizio, attraverso la testimonianza di chi professionalmente svolge una tipica attività difensiva*” aggiungendo che “*La facoltà di astensione dalla testimonianza in giudizio presuppone la sussistenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo. Il primo, riferito alla condizione di avvocato di chi è chiamato a testimoniare, consiste nell'essere la persona professionalmente abilitata ad assumere la difesa della parte in giudizio. Il secondo requisito é riferito all'oggetto della deposizione, che deve concernere circostanze conosciute per ragione del proprio ministero difensivo o dell'attività professionale (...)*” (Corte Costituzionale n. 87 del 1997).

In altri termini, come anche riconosciuto dalla giurisprudenza del CNF e della Cassazione, i principi cui il divieto deontologico di testimonianza, salve eccezioni, è preposto devono ricercarsi nella necessità di garantire che, attraverso la testimonianza, il difensore non venga meno ai canoni di riservatezza, lealtà e probità cui è obbligato ad attenersi nell'attività di difesa, rendendo pubblici fatti e circostanze apprese a causa della sua funzione e coperte dal segreto professionale. Tale fondamentale necessità di garantire il riserbo e il segreto, tra i diritti e doveri più importanti dell'avvocato, trova applicazione anche nel caso in cui il difensore debba deporre in un processo diverso da quello in cui sia chiamato a testimoniare. Il vigente art. 51 (secondo cui “L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti”), ha una formulazione parzialmente diversa (e più ampia) rispetto al previgente art. 58 (a mente del quale “Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto.”), che faceva espresso riferimento al “mandato” ricevuto e non solo all'attività professionale. Il giudice delle leggi ha sottolineato che la facoltà di astensione dell'avvocato non costituisce un'eccezione alla regola generale dell'obbligo di rendere testimonianza, ma è essa stessa espressione del diverso principio di tutela del segreto professionale. In sintesi, la facoltà di astensione riconosciuta all'avvocato si iscrive nella tutela del diritto di difesa inteso in senso ampio proprio perché è «*destinata a garantire la piena esplicazione del diritto di difesa,*

consentendo che ad un difensore tecnico possano, senza alcuna remora, essere resi noti fatti e circostanze la cui conoscenza è necessaria o utile per l'esercizio di un efficace ministero difensivo» e, quindi, l'avvocato può avvalersene riguardo alle conoscenze acquisite in ogni fase dell'attività professionale, sia contenziosa che stragiudiziale, di guisa che il presupposto oggettivo connesso allo svolgimento dell'attività professionale non può ritenersi circoscritto alla sola ipotesi in cui egli abbia assunto la veste di difensore nel processo, nel qual caso - peraltro - ricorrerebbe una incompatibilità a testimoniare. E, ricorda la Cassazione, come eloquente sia il fatto che la Corte Costituzionale si riferisca espressamente, in relazione al "requisito soggettivo", a «*circostanze conosciute per ragione del proprio ministero difensivo o dell'attività professionale*»." (Cass. Civile Ord. Sez. 1 N. 27703 del 03/12/2020).

Deve, quindi, ritenersi che il divieto di cui all'art. 51 cdf operi anche in relazione alla testimonianza da rendersi in un processo diverso da quello nel quale si è difensore e comunque in relazione alle circostanze apprese ed inerenti all'attività professionale (anche, in ipotesi, stragiudiziale).

Il cliente deve poter liberamente parlare con il proprio difensore senza temere che possa essere rivelato quanto da lui riferito e senza che possa in contrario affermarsi che nel corso di un colloquio il cliente debba porsi il problema di cosa sia coperto o cosa non sia coperto dal riserbo o segreto ed effettuare una parcellizzazione del suo narrato.

E, come detto, nel caso che qui interessa, il dott. [OMISSIS] ha raccontato le circostanze oggetto poi di testimonianza del ricorrente, proprio in costanza dell'incontro per il mandato conferito e in quanto collegate e connesse ad esso, ancorché l'avv. [OMISSIS] lo circoscriva "il cliente me lo ha raccontato così quasi come una curiosità".

La decisione deve essere quindi confermata anche in punto di sanzione, su cui peraltro il ricorrente nulla eccepisce.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Enrico Angelini

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 25 novembre 2025.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà